

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

944^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2000

Presidenza della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-VIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-12

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 13-28

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 29-52

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2	Pag. 23
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		Articolo 3	24
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	Articolo 4 ed emendamento	24
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	Articolo 5, emendamento e ordine del giorno n. 20	25
DISEGNI DI LEGGE		Articoli 6, 7 e 8	27
Seguito della discussione e approvazione:		<i>ALLEGATO B</i>	
<i>(4732) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)</i>		DISEGNI DI LEGGE	
BERNASCONI (DS), relatrice	3, 4, 5	Assegnazione	29
BEDIN (PPI)	3	Nuova assegnazione	29
ROCCHI, sottosegretario di Stato per la sanità	3, 4, 5	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	30
BRUNI (FI)	6	PETIZIONI	
MONTELEONE (AN)	6	Annunzio	30
DI ORIO (DS)	7	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
PERUZZOTTI (LFNP)	8	Annunzio	10
TOMASSINI (FI)	8	Mozioni	30
ZILIO (PPI)	9	Interpellanze	32
BIASCO (CCD)	10	Interrogazioni	35
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2000	10	Interrogazioni da svolgere in Commissione	51
<i>ALLEGATO A</i>		RISOLUZIONI IN COMMISSIONI BICAMERALI	
DISEGNO DI LEGGE N. 4732:		Apposizione di nuove firme	51
Ordini del giorno nn. 1, 2 e 3	13	<i>RETTIFICHE</i>	52
Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno n. 4	16		
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno nn. 10, 11 e 12	18		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 27 ottobre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(4732) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario
(Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri si era conclusa la discussione generale ed avevano replicato la relatrice e la rappresentante del Governo. Sospende brevemente la seduta in attesa dell'arrivo del Sottosegretario per la sanità.

La seduta, sospesa alle ore 9,34, è ripresa alle ore 9,35.

PRESIDENTE. Riprende i lavori. Si intende che il senatore Tirelli abbia rinunciato ad avanzare nuovamente la proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà lettura del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

BERNASCONI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3, preannunciando anche parere favorevole sull'ordine del giorno n. 4, a condizione che ne venga modificato il dispositivo.

BEDIN (*PPI*). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 4 ed accoglie la modifica proposta dalla relatrice. (*v. Allegato A*).

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3 e 4 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Pertanto essi non verranno posti ai voti. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sull'1.2 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNASCONI, *relatrice*. Esprime parere contrario.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Concorda con la relatrice.

Il Senato respinge l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.2 è improcedibile.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BERNASCONI, *relatrice*. Esprime parere contrario.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Concorda con la relatrice ed accoglie gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 10, 11 e 12 non verranno pertanto posti ai voti.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori l'emendamento 2.0.1 decade.

Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento interamente soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

BERNASCONI, *relatrice*. Esprime parere contrario.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Concorda con la relatrice.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Stante l'assenza della presentatrice, decadono l'emendamento 5.1 e l'ordine del giorno n. 20.

Il Senato approva gli articoli 5, 6, 7 e 8.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BRUNI (*FI*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

MONTELEONE (*AN*). Alleanza Nazionale voterà a favore poiché il provvedimento viene incontro alle giuste esigenze di alcune categorie di operatori sanitari, pur considerando questo ennesimo atto di sanatoria del tutto insufficiente a dare una soluzione razionale ai problemi del comparto. Ricorda a tale proposito che un disegno di legge presentato a sua firma sin dall'aprile 1997 avrebbe potuto dare una risposta organica e molto più tempestiva ai problemi del personale di radiologia e anestesia. (*Applausi dal Gruppo AN*).

DI ORIO (*AN*). Dichiaro il voto favorevole dei Democratici di sinistra, ribadendo che il provvedimento non è una sanatoria indiscriminata ma un'opera di razionalizzazione ed il giusto riconoscimento ad importanti categorie di personale sanitario.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Annuncia l'astensione del suo Gruppo, richiamando le critiche già esplicitate per il peggioramento apportato al testo dalla Camera dei deputati, dovuto alle finalità elettorali che si intendono perseguire.

TOMASSINI (*FI*). In dissenso dal suo Gruppo e condividendo le osservazioni critiche del senatore Peruzzotti rispetto al disegno di legge, che pure provvede ad una doverosa ma tardiva sanatoria, dichiaro la propria astensione.

ZILIO (*PPI*). Il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento, che risolve gravi anomalie del personale precario delle strutture sanitarie. Raccomanda tuttavia al Governo di tenere conto della necessità di evitare discriminazioni nei confronti di una parte del personale precario, su cui

aveva presentato in Commissione un emendamento che poi ha ritenuto opportuno ritirare. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS. Congratulazioni*).

BIASCO (*CCD*). I rimedi adottati non risolvono efficacemente le questioni legate alla condizione di precariato che si trascinano da anni, in quanto l'obiettivo del Governo è l'acquisizione di consenso elettorale, non giustificandosi altrimenti l'atteggiamento premiale rispetto ad altri dipendenti della pubblica amministrazione. Annuncia comunque l'astensione del suo Gruppo.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annuncio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 7 novembre, avvertendo che potrà subire modificazioni per decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari convocata alle ore 11 dello stesso martedì. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 9,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Calvi, Cazzaro, Cortiana, De Martino Francesco, De Zulueta, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Lubrano di Ricco, Masullo, Monticone, Occhipinti, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Scivoletto, Smuraglia, Taviani, Vigevani e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cioni, Contestabile, Diana Lino, Martelli, Provera, Rigo, Rizzi, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Conte, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; Servello, per partecipare alla commemorazione dei caduti italiani durante la Grande guerra; Iuliano, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,33*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(4732) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario
(Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4732, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, nel corso della seduta di ieri, si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche della relatrice e del Governo. Il senatore Tirelli ha successivamente avanzato la proposta di non passare all'esame degli articoli. Sulla votazione conseguente è quindi mancato il numero legale.

In attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,34, è ripresa alle ore 9,35).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Poiché la proposta di non passaggio all'esame degli articoli non viene reiterata dal senatore Tirelli o da altri, s'intende che vi si abbia rinunciato.

Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente.

SCOPELLITI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 4, 5, 6 e 7, per i quali il parere è contrario.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.2, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che già illustrati nel corso della discussione generale.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

BERNASCONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

Preannuncio un parere favorevole sull'ordine del giorno n. 4, a condizione che il senatore Montagnino accetti una modifica, nel senso di premettere, nel dispositivo, le parole «in caso di oggettivi impedimenti a completare i concorsi».

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se accoglie la modifica proposta dalla relatrice.

BEDIN. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 4 e accolgo la modifica proposta dalla relatrice.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Condivido il parere espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3, nonché l'ordine del giorno n. 4 (Nuovo testo) non saranno posti in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERNASCONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Condivido il parere espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Moro e Manara.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, da intendersi illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERNASCONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, mentre esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 10, 11 e 12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Moro e Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Moro e Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Moro e Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Moro e Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Lauria Baldassare e Napoli Roberto.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 10, 11 e 12 presentati dalla Commissione non saranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che si dà per illustrato.

Invito la relatrice a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BERNASCONI, *relatrice*. Signora Presidente, sono contraria alla formulazione dell'emendamento 2.0.1, ma poiché pone questioni reali di allargamento di personale sanitario che condivido, inviterei i presentatori a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Bernasconi, poiché nessuno dei presentatori è presente in Aula per poter accogliere il suo suggerimento, sono costretta a dichiarare decaduto l'emendamento 2.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento, da intendersi illustrato.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BERNASCONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, da intendersi illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

BERNASCONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sia sull'emendamento sia sull'ordine del giorno.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Stante l'assenza della presentatrice, dichiaro decaduti l'emendamento 5.1 e l'ordine del giorno n. 20.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signora Presidente, il Gruppo di Forza Italia è favorevole al disegno di legge soprattutto a seguito dell'accoglimento degli ordini del giorno volti a consentire al 50 per cento del personale sanitario di accedere a concorso privato in base ad una disposizione più limpida.

Ritengo che la scelta di far concorrere il 50 per cento delle persone senza alcuna disposizione in merito al loro titolo, avrebbe determinato una situazione non molto chiara. Essendo stati, però, accolti alcuni ordini del giorno, dichiaro il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signora Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, a più riprese, soprattutto nel corso degli ultimi anni, abbiamo posto, nelle sedi opportune, attribuendo loro carattere prioritario, molte delle questioni affrontate dal provvedimento odierno.

Avevamo ragione allora e l'abbiamo più che mai oggi nel sottolineare il rammarico per non esser stati ascoltati, poiché avremmo preferito una soluzione in tempi e con modalità legislative più ragionate, ponderate e specificamente posizionate nel rispetto dei ruoli attinenti agli operatori dei fondamentali settori medico e paramedico.

Lo sbocco non poteva che essere un provvedimento *omnibus* di sanatoria, che comunque non risolve il disagio imperante nell'articolato mondo della sanità. È ormai fin troppo risaputo che tale mondo vive e – direi – convive, con il provvisorio ed in esso cerca spazi di miglioramento, nell'interesse di quanti reclamano sicurezza e certezza di quel bene comune che è la salute.

Puntualmente, a scadenza biennale, triennale o quadriennale, arriva una sanatoria, che non si nega a nessuno, specie quando può fare comodo.

Talune previsioni contenute nel disegno di legge non risolvono – come ho detto in premessa – i problemi di alcune categorie; cito specificatamente, non perché sia di parte, la radiologia e l'anestesiologia. Il prov-

vedimento prevede effettivamente nuovi assetti che consentiranno di lavorare, ma non risolve la questione fondamentale. L'esempio è estremamente importante: un radiologo o un anestesista che in ospedale per anni ha svolto mansioni superiori, che oggi vengono riconosciute, corre il rischio di essere licenziato in futuro e di non avere la possibilità, nello stesso tempo, di usufruire di un elemento di fondamentale importanza nell'esercizio della professione, ossia la specializzazione.

Se su tale argomento questo ramo del Parlamento e la Commissione avessero avuto la cortesia di accettare un disegno di legge a mia firma, datato 18 aprile 1997, avremmo già fin da allora, in tempi brevi, risolto le questioni oggi in esame. Mi auguro comunque che nel prosieguo, se vi sarà tempo – ma non credo – tale disegno di legge possa essere ripreso in considerazione, così da poter avviare nei contenuti un discorso finalmente serio e concreto e da non essere costretti, di volta in volta, ad operare le sanatorie di turno o di moda.

Ciò che del disegno di legge in esame ci lascia perplessi è che esso si basa sul principio dell'invarianza della spesa e questo, se permettete, ci preoccupa, anche perché, avendo demandato ai direttori generali, in tutti questi anni, la responsabilità della copertura delle varie piante organiche, senza fornire risorse economiche, li si è posti in condizione di non potervi adempiere; credo infatti che quasi tutte le regioni d'Italia attualmente non siano in grado di offrire piante organiche complete, con specialisti inseriti nei propri ruoli ed al proprio posto.

Da molti anni, come ho già detto, siamo convinti che non è con le sanatorie che di volta in volta si risolvono i problemi della sanità, tuttavia, poiché non vorremmo che si allungassero ulteriormente i tempi in relazione alle questioni inerenti al mondo della sanità, voteremo in senso favorevole a questo disegno di legge.

Resta comunque fondamentale poter dire a noi stessi, fin quando ci saremo, e a chi verrà dopo che i provvedimenti di sanatoria mentre possono accontentare alcuni, ledono invece i diritti di altri e non è per questa via che si risolve il fondamentale problema del mondo della sanità. (*Applausi dal Gruppo AN*).

DI ORIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ORIO. Signora Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il Gruppo DS sostiene con il proprio voto, con la propria iniziativa politica, il provvedimento in esame, che ci ha visti impegnati negli ultimi due anni nell'approvazione di un testo che assolutamente condividiamo.

Vorrei in questa sede esprimere anche un ringraziamento all'allora signora Sottosegretario e attualmente senatrice Monica Bettoni Brandani, che ha sostenuto dall'inizio questo provvedimento operando per il suo miglioramento.

Debbo ribadire che non si tratta sicuramente – come è stato in questa sede affermato – di una sanatoria indiscriminata per fini esterni rispetto a ciò che un provvedimento del genere richiede. Si tratta, invece, di una grande opera di razionalizzazione, che viene incontro a dei professionisti i quali, negli ultimi tempi, sono stati osteggiati quanto ad una collocazione positiva all'interno delle strutture sanitarie trovando ostacoli di cui certamente non sono responsabili. Mi sembra, quindi, un atto doveroso per il Parlamento approvare un testo che rimuove tali difficoltà.

Per il merito del provvedimento in sé, e per ciò che verrà in seguito nell'ambito delle strutture sanitarie, che diventeranno più funzionali dopo l'approvazione del testo in esame, a nome del mio Gruppo esprimo, in modo consapevole, un voto favorevole al disegno di legge in questione.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, la Lega Nord è fortemente critica nei confronti di questo provvedimento, anche perché riteniamo che sia arrivato dalla Camera, dopo un lungo *iter*, decisamente peggiorato rispetto al testo originario.

Oltretutto, ci poniamo una domanda. Avevamo quattro anni e qualche mese a disposizione in questa legislatura per elaborare un provvedimento indubbiamente di qualità superiore e invece, come al solito, all'ultimo momento si cerca di approvare in tutta fretta una legge giusto per farla. A questo punto forte è il sospetto che certe leggi vengano predisposte ora e messe in votazione qui al Senato all'ultimo momento per pura propaganda elettorale, per un mero calcolo elettorale. Debbo dire che questi fatti ci lasciano decisamente sconcertati.

Forse, con maggiore tempo a disposizione, avremmo potuto licenziare un provvedimento decisamente migliore e magari rinviarlo all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Ad ogni buon conto, visto che la nostra posizione, sia alla Camera dei deputati che qui al Senato, è stata ed è di critica nei confronti di tale provvedimento, non possiamo andare più in là di una benevola astensione.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TOMASSINI. Signora Presidente, quando si parla di sanatoria, dovrebbe voler dire, in termini medici, sanare e, quindi, medicare una ferita. Su questo aspetto la legge sicuramente persegue un tale obiettivo: si tratta, infatti, di sistemare la posizione di colleghi non colpevoli, che si sono trovati in una situazione di precariato per colpa della latitanza e soprattutto

del ritardo politico-istituzionale di chi doveva decidere. Quindi, si tratta di una legge doverosa ma sicuramente – come molti hanno affermato – tardiva. Vediamo ora se effettivamente essa medica la piaga esistente.

Al provvedimento iniziale si è aggiunta una serie di provvedimenti cosiddetti *omnibus*, che non ritengo idonei né nella programmazione né nel fine e negli obiettivi, soprattutto attraverso un metodo poco trasparente e poco corretto. E quindi c'è da chiedersi perché tale provvedimento arrivi così tardi e, soprattutto, perché in questo momento.

Pertanto, non posso che condividere alcuni accenti che anche la Lega ha espresso sui fini elettoralistici di un provvedimento siffatto, presentato in questo momento. Anche il mio voto sul disegno di legge in esame dunque non potrà che essere di astensione.

ZILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signora Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula, reca norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario. Il provvedimento mira, com'è stato rilevato sia dalla relatrice che in altri interventi, a risolvere situazioni di anomalia e a definire situazioni di grave precarietà che si sono create nel corso degli anni nelle strutture sanitarie, con riferimento a varie figure di ordine sia medico che a livello di direzione sanitaria nelle aziende del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, vorrei ricordare, come ho già fatto a nome del Gruppo PPI in Commissione sanità, che l'articolo 2, al comma 4, reca disposizioni per i concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo e tecnico-professionale del Servizio sanitario nazionale. In Commissione sanità avevo, tra l'altro, presentato un emendamento, e poiché il Governo si era impegnato ad approfondire la tematica del precariato in questo settore avevo poi ritirato.

Anche in questa sede vorrei ripetere tale raccomandazione al Governo, affinché valuti l'opportunità di estendere l'accesso ai concorsi previsto al comma 4 dell'articolo 2 ai dipendenti delle aziende sanitarie in possesso di laurea, provenienti anche dall'ex carriera di concetto, e di provvedere, magari in sede di elaborazione dei regolamenti attuativi, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni nei confronti di larga parte del personale precario che ha già operato con diligenza e con serietà ed è già vincitore di concorsi interni. In questo senso sarebbe anche opportuno considerare con attenzione l'articolo 6, comma 12, della legge n. 127 del 1997.

Con queste osservazioni e raccomandazioni, rispetto alle quali il Governo già in sede di Commissione si era dimostrato disponibile, esprimo il voto favorevole del Gruppo PPI. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS. Congratulazioni*).

BIASCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signora Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi, dovendo definire questo provvedimento alla luce di quanto è stato enunciato dal relatore e dal Governo, non si può non sottacere l'opportunità di dire che il rimedio adottato sembra peggiore del male. Di fatto non risolve un problema che si trascina da anni e che con un'urgenza del tutto fuori posto viene oggi portato all'esame di quest'Aula parlamentare; un'urgenza che non a torto è stata definita da diversi colleghi di natura elettoralistica, un'urgenza che non giustifica la presenza, com'è stato sostenuto anche da ambienti della maggioranza, di discriminazioni rispetto ad iniziative premiali nei confronti di alti dipendenti del settore della sanità pubblica.

Non resta allora che prendere atto di questa situazione che ovviamente crea sospetti e determina la impossibilità di esprimere, sia pure in presenza di elementi positivi ma di gran lunga inferiori a quelli negativi, un voto favorevole.

In questo senso, a nome del Gruppo CCD, preannuncio la nostra astensione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 7 novembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 7 novembre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno, con l'avvertenza che lo stesso potrà essere modificato dalla Conferenza dei Capi-gruppo già convocata per martedì 7 novembre alle ore 11:

I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, sulla politica scolastica

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 (4835).

2. Misure in materia fiscale (4336-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale con la presenza del numero legale*).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (4809) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica (3632).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Legge-quadro in materia di incendi boschivi (580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati*).

– BETTAMIO ed altri. – Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo (4089).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme di prevenzione e repressione del fenomeno degli incendi boschivi (4715).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

– VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

2. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).

– RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).

– CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).

– SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).

– BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).

– SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315) (*Relazione orale*).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 9,58*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (4732)

ORDINI DEL GIORNO

9.4732.1

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante «Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario»;

premesso che:

il provvedimento in esame mira a risolvere anomalie e definire situazioni di precarietà createsi nel corso degli anni per varie figure mediche nel Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici previsti dalla suddetta legge anche al personale infermieristico.

(*) Accolto dal Governo

9.4732.2

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante «Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario»,

considerato:

che molti operatori sanitari svolgono la loro opera in settori ad elevata esposizione a rischi ambientali, professionali, allo *stress*, come le sale operatorie, le rianimazioni, le terapie intensive, il pronto soccorso, i dipartimenti di emergenza urgenza, le radiologie, le radiodiagnostiche e radio terapie, le medicine nucleari;

che sono depositati in Parlamento diversi disegni di legge che affrontano queste tematiche,

impegna il Governo:

ad adottare procedimenti rivolti al riconoscimento, sulla base di comprovata documentazione, della peculiarità e del carattere usurante del lavoro degli operatori sanitari di questi settori.

(*) Accolto dal Governo

9.4732.3

CASTELLANI Carla, MONTELEONE ANTONINO, COZZOLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n 4732 recante «Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario»,

considerato:

che l'attuale situazione dei servizi di anestesia e rianimazione degli ospedali italiani è particolarmente delicata per la grave e cronica carenza di specialisti della disciplina, con punte particolarmente drammatiche in alcune regioni;

che tale grave carenza si riflette negativamente sulla funzionalità e sull'efficienza dell'intera organizzazione sanitaria per il carattere interagente e trasversale dell'attività specialistica dell'anestesista rianimatore, che ha visto incrementare notevolmente la domanda di prestazioni, oltre che nel tradizionale ambito delle sale operatorie e delle rianimazioni, anche in conseguenza della costituzione della rete dei servizi di emergenza-urgenza, dell'attivazione su tutto il territorio nazionale dei centri di terapia del dolore, della terapia iperbarica, delle donazioni e trapianti di organo delle terapie intensive dipartimentali e delle tecniche diagnostiche ad elevato rischio;

che tale grave carenza sarebbe ancor più drammatica senza la presenza dei mille e più dirigenti medici di ruolo che, nella gran parte delle strutture sanitarie ospedaliere, inserite e non nel circuito formativo specialistico, da tempo vengono pienamente impiegati nei servizi di anestesia e

rianimazione pur non essendo in possesso del titolo di specialista della disciplina;

che tale grave carenza è resa ancor più critica dalla disaffezione e dall'abbandono della disciplina stante il suo carattere usurante, la riconosciuta elevata esposizione a rischi ambientali, professionali ed allo *stress* (sindrome di *burn-out*) e dal mancato *turn over* in relazione ai vuoti di organico per pensionamenti anticipati o precoci abbandoni;

che tale grave carenza è solo parzialmente coperta con la rideterminazione in 638 unità di specialisti da formare in anestesia e rianimazione per l'anno accademico 1999-2000, come prevede il decreto ministeriale del 26 giugno 2000 emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 224 del 25 settembre 2000;

che non comportando l'attivazione dei predetti posti di specializzazione richiesti dagli atenei, oneri a carico del bilancio dello Stato, restando questi a totale carico degli enti pubblici e privati finanziatori, si potrebbe rischiare la loro non totale attivazione;

che le risorse finanziarie destinate alla formazione specialistica sono insufficienti rispetto alle reali necessità,

impegna il Governo:

a mettere in atto tutti gli strumenti per rendere più cogenti le modalità ed i tempi di attivazione di tutti i posti di specializzazione in anestesia e rianimazione previsti dalla programmazione e, se del caso, ampliarli al fine di garantire un servizio sanitario più efficace ed efficiente nell'interesse dei cittadini e del Paese;

ad individuare le modalità ed i tempi per l'accesso alla specialità di anestesia e rianimazione a domanda ed in soprannumero, per quei dirigenti medici di ruolo che operano nelle strutture sanitarie inserite e non nella rete formativa specialistica, pur essendo sprovvisti della specialità nella suddetta disciplina;

a valutare la possibilità, già nella finanziaria, di incrementare i fondi da destinare alla formazione specialistica.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Passaggio di area o di disciplina del
personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. In sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravii di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato libero nell'area o disciplina di provenienza.

EMENDAMENTI

1.1

MORO, MANARA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le altre: «cinque anni».

1.2

MORO, MANARA

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Ai fini dell'inquadramento» fino alla fine del comma.

ORDINE DEL GIORNO**9.4732.4 (Nuovo testo)**

MONTAGNINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 1 del disegno di legge n. 4732 prevede che, in sede di prima applicazione ed entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che, alla stessa data, con formale atto, risulti in servizio da almeno due anni in un posto di area o disciplina per la quale è stato assunto, sia inquadrato nella medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni;

rilevata l'esigenza della sollecita approvazione del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2000, per evitare effetti penalizzanti nei confronti del personale incaricato;

considerata l'opportunità di impegnare il Governo a elevare a dodici mesi, con successivo provvedimento, il termine di sei mesi stabilito dal disegno di legge, al fine di garantire un congruo termine per consentire alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale le procedure di cui all'articolo 1,

impegna il Governo:

in caso di oggettivi impedimenti a completare i concorsi, a elevare a dodici mesi, con successivo provvedimento, il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4732, per l'inquadramento della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

*(Disposizioni in materia di medici incaricati
provvisori e di personale laureato del Servizio
sanitario nazionale)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, comunque, non oltre tre anni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

EMENDAMENTI

2.1

MORO, MANARA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 50 per cento», con le altre: «fino al 20 per cento».

2.2

MORO, MANARA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.3

MORO, MANARA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiori a sedici mesi», con le altre: «non inferiori a trentasei mesi».

2.4

MORO, MANARA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.5

LAURIA Baldassare, NAPOLI Roberto

Respinto*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva e di concetto della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizi professionali e di cultura integrato da colloquio».

ORDINI DEL GIORNO**9.4732.10**

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4732 recante «Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario»;

considerato:

che il personale medico, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo, risultante vincitore del concorso riservato diverrà dirigente medico di 10 livello di ruolo, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1997, n. 483;

che al personale medico già inquadrato nel IX livello al 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto di diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni superiori, peculiari del dirigente di 10 livello inquadrato nel 100 e munito del diploma di

specializzazione nelle suddette discipline in base all'articolo 4 del disegno di legge in titolo;

che anche la «formazione sul campo» garantisce la professionalità nell'esercizio della specialità, ma preclude ogni possibile progressione di carriera soprattutto per quelle branche specialistiche in cui la specialità è obbligatoria;

che si verrebbe così a determinare una situazione discriminante tra dirigenti sanitari di ruolo che operano nell'ambito di una stessa specialità all'interno delle strutture ospedaliere rispetto alla possibilità di accedere ad incarichi dirigenziali di 20 livello,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministro della sanità:

a rendere più cogenti le modalità, i tempi e le risorse finanziarie da destinare alle scuole di specializzazione, affinché il personale medico di ruolo (specialmente quello di anestesia e rianimazione, di radiologia e di medicina nucleare per cui è prevista l'obbligatorietà della specializzazione), in servizio presso le strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole di formazione specialistica, nonché quello in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa, venga ammesso, a domanda ed in soprannumero alle scuole di specializzazione delle disciplina di appartenenza.

(*) Accolto dal Governo

9.4732.11

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante «Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario»;

in considerazione dell'obbligatorietà della specializzazione per i dirigenti medici dell'area radiologica,

impegna il Governo:

a far sì che i dirigenti medici che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio nelle unità operative di radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, neuroradiologia e discipline equipollenti, dei presidi e servizi sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti ed enti di cui al comma 12 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, che non siano in possesso del relativo diploma di specializzazione nella specifica disciplina di appartenenza, siano ammessi, a domanda, in soprannumero al relativo corso di specializzazione presso le scuole di specializzazione dell'Università della

regione in cui prestano servizio o, in mancanza di relativa scuola, in regione limitrofa, indipendentemente da specifica convenzione tra azienda o ente del Sistema sanitario nazionale ed Università, fermo restando che il dirigente medico conserva il trattamento economico in oggetto ed è tenuto ad assicurare, oltre alle attività assistenziali previste dal programma formativo, anche le altre attività assistenziali dell'unità operativa presso la quale presta servizio.

(*) Accolto dal Governo

9.4732.12

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732 recante «Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario»;

premesso che:

l'articolo 2 prevede che le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico siano autorizzati a bandire concorsi, nell'ambito delle dotazioni organiche già definite ed approvate, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio;

lo stesso articolo non specifica con sufficiente chiarezza i criteri di accesso al suddetto concorso,

impegna il Governo:

a dettare regole di accesso certe, trasparenti ed oggettive al fine di evitare inaccettabili favoritismi.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

LAURIA Baldassare, NAPOLI Roberto

Decaduto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale a bandire concorsi riservati per soli titoli, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti a favore del personale sanitario appartenente ai profili professionali di professioni sanitarie infermieristiche, professioni sanitarie ostetriche, professioni sanitarie riabilitative, professioni sanitarie dell'area tecnico diagnostica e dell'area tecnico assistenziale i quali siano risultati idonei in un precedente concorso per titoli ed esami banditi dalle predette strutture e nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di personale assente o per la temporanea copertura di posti vacanti nelle predette discipline, presso ex unità sanitarie locali, aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli IRCCS».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

*(Corsi di formazione
specifici in medicina generale)*

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifici in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Attribuzione di mansioni superiori)

1. A parziale deroga di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unità operative di anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

EMENDAMENTO

4.1

MORO, MANARA

Non posto in votazione (*)*Sopprimere l'articolo.*

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato*(Personale che svolge attività di ricerca
presso l'Istituto superiore di sanità)*

1. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.

EMENDAMENTO

5.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Decaduto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato a bandire, entro il 30 giugno 2001, nei limiti previsti dalle

dotazioni organiche complessive, concorsi, per titoli e colloquio, per l'accesso alla qualifica ed ai ruoli della carriera di ricercatore, riservati al personale laureato inquadrato nei livelli tecnici, che abbia svolto almeno cinque anni di attività istituzionale e di ricerca, comprovata da pubblicazioni, incarichi, formazione e giudizi di idoneità».

ORDINE DEL GIORNO

9.4732.20

MAZZUCA POGGIOLINI

Decaduto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4732, recante «Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario»;

premessò:

che a causa della cronica carenza di posti messi a concorso per la qualifica di ricercatore, molti giovani laureati, pur di lavorare, hanno partecipato e, in seguito, vinto concorsi per livelli tecnici, nella speranza di poter accedere successivamente alla categoria confacente il proprio titolo di studio, così facendo hanno dato vita alla figura del sottoinquadrato laureato all'interno dell'Istituto superiore di sanità (ISS);

che pur espletando, quotidianamente, con professionalità e competenza riconosciuta le mansioni superiori dell'attività di ricerca, questa nuova categoria non è stata mai messa nelle condizioni di poter gareggiare equamente con i concorrenti esterni nei concorsi per ricercatore; vieppiù è stato impedito, nei fatti, lo smaltimento del numero dei sottoinquadri ottenibile con il 25 per cento di riserva dei posti messi a concorso per il personale interno, dal momento che i concorsi vengono banditi per uno o due posti;

che, inoltre, nei fatti questi laureati occupano posti che spetterebbero ad altre figure di diplomati, a loro volta sottoinquadri, così che la risoluzione della loro situazione determinerebbe un'immediata disponibilità di posti per disoccupati e per il personale precario;

che le norme interne all'Istituto superiore di sanità in materia di concorsi hanno precluso definitivamente a questo personale la possibilità di vedere giustamente valutata la professionalità scientifica maturata in lunghi anni di lavoro;

che pur avendo il personale sottoinquadrato segnalato, ripetutamente negli anni, la propria condizione agli organi referenti dell'Istituto superiore di sanità,

impegna il Governo:

a fare quanto necessario per giungere ad una rapida soluzione del problema, ed in particolare a prendere l'iniziativa per l'attuazione di concorsi riservati, per titoli e colloquio, che possa consentire al personale dell'Istituto superiore di sanità laureato e con almeno 5 anni di attività istituzionale e/o di ricerca comprovata, di sostenere appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nella carriera di ricercatori.

ARTICOLI 6, 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

*(Regime previdenziale per i dirigenti della
guardia medica e della medicina dei servizi
Disposizioni in materia di accordi collettivi nazionali)*

1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche ai medici addetti alle attività di guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed all'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

2. Gli accordi collettivi nazionali riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 7.

Approvato

*(Corso di specializzazione
in medicina del lavoro)*

1. Il Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1998, provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico competente.

Art. 8.

Approvato

(Scuole di specializzazione)

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Dep. CARLI Carlo ed altri

Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca) (4859)

previ pareri delle Commissioni 4^o Difesa, 5^o Bilancio, 7^o Pubbl. istruz., 13^o Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

C.968 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data **03/11/00**)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Dep. SCHMID Sandro

Disposizioni per l'equiparazione ai cittadini italiani delle persone già residenti nei territori del Trentino-Alto Adige appartenuti all'Impero Austro-Ungarico, e dei loro discendenti (4863)

previ pareri delle Commissioni 2^o Giustizia, 3^o Aff. esteri

C.4541 approvato da 1^o Aff. constit.;

(assegnato in data **03/11/00**)

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede referente

Commissioni 10^o e 12^o riunite

Sen. SILIQUINI Maria Grazia ed altri

Nuove disposizioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (3029)

previ pareri delle Commissioni 1^o Aff. cost., 2^o Giustizia, 9^o Agricoltura, Giunta affari Comunità Europee

Già assegnato, in sede referente, alla 10^a Commissione permanente (Industria)

(assegnato in data **03/11/00**)

Commissioni 10^o e 12^o riunite

Sen. FUSILLO Nicola ed altri

Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto sostanze alimentari deteriorabili (992)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 6° Finanze, 9° Agricoltura

Già assegnato, in sede referente, alla 10^a Commissione permanente (Industria)

(assegnato in data **03/11/00**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» (4826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Ruggero Di Lorenzo, di Acerra (Napoli), chiede un provvedimento legislativo volto a sancire il principio del computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (*Petizione n. 825*);

il signor Ruggero Di Lorenzo, di Acerra (Napoli), chiede un provvedimento legislativo volto ad eliminare le disparità di trattamento determinatesi a seguito dell'eliminazione del grado di «Maresciallo maggiore» dell'Esercito (*Petizione n. 826*);

la signora Pasqualina Mollicone, di Colfelice (Frosinone), chiede l'adozione di provvedimenti atti a garantire il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al risarcimento del danno biologico subito in caso di rapina (*Petizione n. 827*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni

SALVATO, RUSSO SPENA, CARCARINO, SARACCO, POLIDORO, DUVA, RESCAGLIO, DE CAROLIS, MARITATI, PIZZINATO, SCOPELLITI. – Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il Medio Oriente è sull'orlo di una tragedia dalle proporzioni e conseguenze inimmaginabili;

dopo decenni di guerre, nel 1991 è iniziato un processo di pace che ha portato al riconoscimento reciproco fra lo Stato di Israele e l'Autorità nazionale palestinese e all'insediamento di quest'ultima in alcuni territori;

i negoziati di pace di Camp David hanno per lungo tempo lasciato prefigurare un risultato storico che andava consolidato e tutelato. Sarebbe stato necessario un forte impegno politico della comunità internazionale affinché il processo di pace si completasse secondo i tempi e gli accordi sottoscritti. Sono proseguite, invece, le violazioni dei diritti umani, il terrorismo, l'uso della violenza e dell'arbitrio e non sono migliorate le condizioni di vita dei palestinesi;

oggi, dopo la sconsiderata provocazione del *leader* del Likud Sharon, la parola è tornata alla rabbia, alla violenza e alle armi;

rispetto a ciò è necessario una presa di posizione tempestiva della comunità internazionale;

l'ONU deve far rispettare i suoi principi e le sue risoluzioni, impedendo il prevalere della legge del più forte;

una grande responsabilità ricade, inoltre, sull'Europa e sull'Italia che debbono far sentire tutta la loro pressione perché si metta fine alle uccisioni, si riprenda il negoziato e si porti a conclusione il processo di pace nel pieno rispetto del diritto internazionale;

è venuto il tempo di dire basta alla violenza e all'occupazione militare e di concretizzare il diritto dei palestinesi di costruire un proprio Stato indipendente, accanto a quello d'Israele, uno Stato, pacifico e democratico, in grado di organizzare i propri affari interni e internazionali, dove tutti, residenti e rifugiati oggi dispersi nel mondo, possano finalmente vivere in pace. Gerusalemme, capitale dei due Stati, deve essere una città aperta a tutti, rispettosa di ogni fede, simbolo della riconciliazione;

in Palestina e in Israele la pace deve essere coniugata con la convivenza, e convivenza vuol dire giustizia e uguaglianza; Vuol dire che tutti, israeliani e palestinesi, cristiani, ebrei e musulmani debbono, in libertà e con la stessa dignità, poter godere gli stessi diritti e rispettare i medesimi doveri;

l'incontro avvenuto il 1° novembre fra Shimon Peres e Arafat fa sperare in una ripresa delle trattative di pace e nella fine delle violenze, impegna il Governo:

perché eserciti ogni pressione utile, anche sollecitando analoghe iniziative dell'Unione europea dirette:

a mettere fine alla violenza, alle violazioni dei diritti umani e all'occupazione militare israeliana della Cisgiordania, e di Gaza, inclusa Gerusalemme Est;

a favorire la ripresa immediata dei negoziati e la conclusione del processo di pace sulla base delle risoluzioni dell'ONU;

a chiedere alle Nazioni unite:

l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che stabilisca le responsabilità dell'accaduto;

l'adozione di tutte le misure necessarie per mettere fine alle violazioni dei diritti umani e assicurare la protezione della popolazione civile; che siano rispettati i suoi principi e le sue risoluzioni.

(1-00605)

Interpellanze

GUBERT. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con decreto AIC/UAC n. 510 del 26 settembre 2000, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anno 141, n. 238, del giorno 11 ottobre 2000, il Ministro della sanità ha autorizzato il Laboratoire HRA Pharma con sede a Parigi, 19 rue F. Lemaitre, all'immissione in commercio della specialità medicinale (si fa per dire) per uso umano «Norlevo»;

che tale decreto riporta quale indicazione terapeutica le seguente: «contraccettivo d'emergenza da usare entro 72 ore da un rapporto sessuale non protetto o in caso di mancato funzionamento di un sistema anticoncezionale quale...» (e curiosamente alla fine dell'elenco dei sistemi anticoncezionali vi è pure la violenza carnale);

che l'efficacia di tale prodotto entro le 72 ore da un rapporto sessuale rende evidente che esso è destinato non ad impedire il concepimento di un nuovo essere umano con la fecondazione dell'ovulo materno, bensì ad impedire che il concepito trovi nell'utero materno l'ambiente adatto all'impianto, costringendolo in tal modo a morire;

che tale azione contro la possibilità che il nuovo essere umano prodotto dalla fecondazione possa trovare l'ambiente favorevole al suo sviluppo è ampiamente riconosciuta come prevalente e specifica del prodotto in questione;

che tale azione contro la vita di un essere umano ai suoi inizi viola i diritti fondamentali di ciascun individuo, la cui esistenza come individualità risale evidentemente al momento della fecondazione (anche nei rari casi di processi poi di nascita gemellare), stabilendone il patrimonio genetico;

che la legge ordinaria italiana rende non punibile l'uccisione di un essere umano non nato solo in caso di accertato conflitto con altri beni tutelati e dopo una procedura che tenti di rimuovere le cause del conflitto e comunque che ne accerti la natura;

che il togliere direttamente le condizioni alle quali un essere umano può vivere, quali l'annidamento nell'utero materno, costituisce uccisione, sia pure con metodo chimico più raffinato, come sarebbe uccisione di un essere umano adulto togliere l'aria dall'ambiente nel quale vive o impedire che egli si nutra;

che nessuna disposizione dell'Unione europea può imporre all'Italia, né di fatto impone, di immettere in commercio prodotti destinati a far morire esseri umani indifesi e certo non responsabili di aggressioni punibili con la morte,

si chiede di sapere:

come mai venga definito terapeutico un prodotto che ha come fine l'impedire che un nuovo essere umano appena concepito possa continuare a vivere;

se l'eventualità di una gravidanza non desiderata sia considerata «malattia» da curare e quali siano i testi di medicina sulla base dei quali i responsabili del Governo fanno dipendere il fatto che una gravidanza sia un lieto evento o una malattia dalla corrispondenza o meno con il desiderio della madre;

per quale motivo il decreto ministeriale definisca «non protetto» un rapporto sessuale che non ricorra a metodi anticoncezionali e se da tale definizione non sia reso evidente che per i responsabili del Governo il concepimento di un nuovo essere umano è di per sé una minaccia, un evento calamitoso o comunque pericoloso da cui proteggersi;

se considerare terapeutico un mezzo di uccisione indiretta di un essere umano e considerare un evento da cui proteggersi il concepimento di un essere umano non contrasti con l'articolo 31 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica «protegge la maternità» e agevola con particolare riguardo le «famiglie numerose»; in particolare se i responsabili del Governo non ritengano che, anziché proteggere la maternità, tale autorizzazione aiuti a disfarsi di una possibile maternità, obiettivo che neppure la legge che rende non punibile l'aborto volontario dichiara;

se aiutare a disfarsi di una possibile maternità, anziché aiutare a creare le condizioni adatte affinché essa sia accettata, oltre a contrastare con la Costituzione, non contrasti con l'obiettivo interesse nazionale ad incrementare la natalità, dato che l'Italia ormai ha il più basso tasso di fertilità al mondo;

se fornire un mezzo per rendere efficace il desiderio di evitare che un nuovo essere umano trovi nell'utero un ambiente adatto a vivere e svilupparsi sia considerato dagli interpellati un positivo contributo all'affermazione dei diritti di libertà ovvero un male da combattere, come un male da evitare è considerato l'aborto volontario;

se gli interpellati non ritengano di dover revocare l'autorizzazione in questione, con effetto immediato, per ridare ai governanti italiani almeno quel tanto di dignità per il loro rispetto della vita umana che altri governanti di altri paesi non hanno avuto;

se, qualora ciò non venga disposto, gli interpellati non ritengano di dover consentire a medici, farmacisti ed altri operatori sociali coinvolti l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza, come già per la cooperazione all'aborto volontario.

(2-01164)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la soppressione delle formalità doganali alle frontiere unitamente all'abolizione delle dogane negli scambi infracomunitari, in vigore dal 1° gennaio 1993, avrebbe determinato la cessazione lavorativa per tutte quelle Case di Spedizione che fino ad allora avevano contribuito allo sviluppo economico del Paese e delle zone in cui le stesse avevano sede;

che l'attività svolta da queste Società, oltre allo specifico, avrebbe rappresentato un valido supporto all'Amministrazione Doganale Nazio-

nale, talvolta non in grado di far fronte in maniera adeguata alla mole di lavoro che gli scambi infracomunitari prevedevano;

che le Case di Spedizione, infatti, oltre a realizzare operazioni di importazione, esportazione, traffico di perfezionamento attivo e passivo, transito, deposito e cauzionamento avrebbero contribuito, inoltre, al potenziamento di ogni attività connessa, direttamente o indirettamente, con la rappresentanza doganale;

che la mole di questa notevole attività sarebbe stata sopportata, per la maggior parte, da quelle società che, operando ai valichi di frontiera, coadiuvavano l'opera degli addetti offrendo precise garanzie circa lo snellimento del traffico frontaliero;

che tale peculiarità sarebbe stata, poi, ancor più determinante nelle città di frontiera come Ventimiglia dove le risorse disponibili ed il fenomeno di decentralizzazione territoriale hanno fatto sì che la riduzione occupazionale, connessa alla caduta delle barriere doganali, fosse tale da non poter in alcun modo provvedere ad eventuali riconversioni;

che la città di Ventimiglia, infatti, è inglobata in un contesto territoriale carente di adeguate strutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali, ed è stato grazie anche alle capacità dei titolari delle Agenzie di Spedizione se, nel tempo, si è trasformata in un vero e proprio crocevia internazionale organizzato e strutturato in modo da poter fare fronte all'ingente mole di lavoro che andava di anno in anno definendosi;

che gli effetti dell'abolizione delle frontiere di Stato sarebbero stati in parte previsti in sede comunitaria; in questo senso il Regolamento CEE n. 3904/92 del 17/12/1992 aveva disposto delle misure di adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno;

che, ciononostante, la normativa che organizzava l'abolizione dei controlli alle frontiere non avrebbe contenuto al proprio interno misure transitorie utili a preparare le Società di Spedizione alla scadenza successiva del 1° gennaio 1993 risultando, pertanto, inadatta alle nuove circostanze al punto che gli spedizionieri doganali, anche in seguito, avrebbero dovuto osservare la precedente normativa come, del resto, ancora oggi avviene ;

che, sebbene l'art. 215 del Trattato CE stabilisca che la Comunità Europea sarebbe tenuta ad una sorta di risarcimento dei danni patrimoniali ai privati per fatto di un regime lecito di natura generale, in realtà le misure economiche assunte sarebbero state assai limitate anche perché tradotte e regolamentate dai Piani INTERREG e dal Fondo Sociale, il primo a copertura differenziata del territorio e il secondo del tutto inadeguato per far fronte al problema del personale dipendente;

che, secondo quanto dichiarato dal Commissario Europeo Diamantopoulou in sede comunitaria in risposta ad una precedente richiesta di chiarimenti, «i contributi accordati dalla Commissione all'Italia per finanziare progetti che rientrano nel quadro del Regolamento (CEE) n. 3904/92 del Consiglio del 17/12/1992, riguardante misure di adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mercato interno, ammontavano a 4,4 milioni di Euro in rapporto al costo totale del programma

pari a 15.880 milioni di Lire. I progetti finanziati in Liguria hanno costituito il 17% del totale, vale a dire 2.707 milioni di Lire. Il 97% degli interventi finanziati è stato effettuato a favore delle piccole e medie imprese (PMI). I contributi hanno permesso investimenti per riconversioni, ristrutturazioni o ampliamenti, la formazione del personale, la creazione di nuove attività sostitutive e la diversificazione del mercato. Tale regolamento è stato applicato per un anno a partire dal gennaio 1993»;

che, in realtà, tra tutte le aziende liguri in questione la maggior parte sarebbe rimasta esclusa da qualsiasi forma di finanziamento o anticipo,

l'interpellante chiede di sapere:

le ragioni per cui il Regolamento CEE n. 3904/92 sopra citato sarebbe rimasto, di fatto, disatteso;

come si intenda risolvere il problema della riconversione dell'attività di Spedizioniere Doganale ovvero garantire l'omogeneità dei risarcimenti in ragione del fatto che le realtà territoriali sono strutturalmente diversificate e che, in taluni casi, non sarebbe possibile fruire di alcun sussidio;

le ragioni per cui sarebbero stati presi provvedimenti risarcitori nei confronti del solo personale dipendente con l'esclusione dei datori di lavoro e dei titolari delle Società di Spedizione medesime;

se da parte del Ministero competente vi siano iniziative di carattere economico e/o politico atte a consentire alle Case di Spedizione di Ventimiglia la possibilità di fruire di sussidi per attività di riconversione e ristrutturazione;

nel particolare, l'elenco delle Aziende/ Case di Spedizione liguri che hanno presentato progetti di riconversione ivi comprese quelle che non hanno ricevuto il sostegno previsto dal programma.

(2-01165)

Interrogazioni

PACE, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in data 23 febbraio 2000 gli scriventi hanno presentato un'interrogazione (4-18289), indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere gli esiti delle ispezioni effettuate dalla Guardia di finanza presso l'Accademia di belle arti di Roma;

che la necessità dell'ispezione era nata in ordine ad alcuni vizi di illegittimità riscontrati nell'orario definitivo dell'anno accademico 1997-98, consistenti nella sovrapposizione di alcuni insegnamenti fondamentali e nell'attribuzione delle classi, e in ordine ad alcuni elementi riguardanti l'aspetto amministrativo-contabile dell'istituzione in questione;

che in relazione a quanto sopra sarebbe risultato agli interroganti che:

l'Accademia di belle arti di Roma, allo stato attuale, si presenta come una struttura fortemente degradata e in condizioni di trascuratezza generale, la sua superficie risultando insufficiente rispetto al numero di allievi frequentanti ed alle norme che stabiliscono gli indici minimi di funzionalità didattica da rispettare nelle opere di edilizia scolastica;

ai problemi di spazio si sovrappongono anche quelli di ordine amministrativo-contabile. Relativamente a quest'ultimo punto, risulterebbe altresì che in passato, vista la complessità e la specificità dei riscontri da effettuare, era stata chiesta la collaborazione di un esperto del settore e che la stessa non ha mai avuto seguito;

che, in particolare, è stato riferito agli scriventi che, per quanto riguarda bilanci, inventari, convenzioni con le banche, rinnovo dei contratti di manutenzione, materiale di facile consumo, registro dei titoli, contabilità erariale, sarebbe opportuno fare riferimento alla relazione di un'ispezione di finanza datata 23 ottobre 1996, di cui non si conosce, peraltro, il contenuto,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia la reale situazione in cui versa l'Accademia di belle arti di Roma;

se rispondano al vero le notizie in base alle quali la predetta Accademia verserebbe in uno stato di completa anarchia, con gravi implicazioni di carattere organizzativo didattico e amministrativo-contabile;

se non si ritenga di dover adottare provvedimenti urgenti volti a evidenziare le responsabilità per la situazione determinatasi, al fine di ristabilire ordine e regolarità nella struttura accademica romana.

(3-04094)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Napoli per le risorse idriche aveva trasformato *ex* articolo 22, comma 3, lettera *c*), della legge n. 142 del 1990, l'azienda AMAN, in azienda ARIN. A seguito della evoluzione normativa, l'ente pubblico *ex* articolo 17, comma 51, della legge n. 127 del 1997 prevedeva a trasformare tale azienda in società mista a capitale pubblico di maggioranza ed avvalendosi del disposto del comma 57 del citato articolo scindeva l'azienda speciale ARIN destinando ramo d'azienda al costituendo soggetto e lasciando parte dei crediti, dei debiti e poc'altro a ciò che rimane dell'azienda speciale;

che la Napoletana Gas spa è società partecipata al 78,19 per cento dalla Italgas spa ed è titolare della concessione del servizio del gas, come da ultima convenzione stipulata con il comune di Napoli il 26 febbraio

1970, destinata a restare in vigore fino al 9 marzo 2005 (articolo 18 della convenzione);

che la convenzione all'articolo 19 disciplina il riscatto e rilievo, prevedendo espressamente che il primo termine per l'esercizio del riscatto non potrà essere anteriore al 1° gennaio 1990;

che in data 26 febbraio 1970 si stipulava convenzione tra il comune di Napoli e la Napoletana Gas spa avente ad oggetto: «affidamento in esclusiva della gestione del servizio di produzione e distribuzione del gas nella città di Napoli», la cui durata, 35 anni, sarebbe terminata nel 2005 ed il cui diritto di riscatto sarebbe maturato a far data dal gennaio 1990 (articolo 19 della convenzione);

che con delibera del 25 marzo 1997, n. 95, il consiglio comunale avviava le procedure di riscatto della predetta convenzione. La Napoletana Gas spa proponeva ricorso al TAR della Campania – sezione di Napoli;

che con delibera del 22 febbraio 1999, n. 51, il consiglio comunale, come da delibera della giunta comunale n. 196/96 del 29 gennaio 1999, rafforzava la volontà espressa nella delibera precedente, facendo decorrere gli effetti del potere di riscatto dal 26 febbraio 2000. La Napoletana Gas spa proponeva ricorso al TAR della Campania – sezione di Napoli;

che la Napoletana Gas spa rinunciava alla richiesta di sospensiva, a seguito delle trattative intraprese con il comune di Napoli, congiuntamente al proprio azionista di maggioranza Italgas spa. Tali trattative avevano come obiettivo la creazione di un soggetto cui affidare la gestione integrata dei servizi energetici ed acquedottistici;

che in data 11 febbraio 2000 il sindaco Antonio Bassolino apponeva di proprio pugno la firma sul protocollo d'intesa raggiunto con i presidenti delle società Italgas spa e Napoletana Gas spa;

che il comune di Napoli, con le delibere consiliari nn. 95/97 e 51/99, esercitava il legittimo diritto di riscatto, come espressamente previsto nell'articolo 19 della convenzione del 1970. Per la prosecuzione dell'erogazione del servizio in oggetto il comune avrebbe potuto optare tra le opportunità offerte dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 e dall'articolo 12 della legge n. 498 del 1992, tra le quali si evidenziano:

1) la concessione a terzi, secondo le norme di evidenza pubblica;

2) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, la cui scelta del socio, pur se non soggetta dalla legge espressamente ad evidenza pubblica, alla luce dei principi di libera concorrenza e trasparenza, necessita dell'assoggettamento a tale procedura, pienamente concorde dottrina e giurisprudenza;

3) a mezzo di società per azioni a capitale pubblico minoritario, con scelta del socio privato di maggioranza secondo le norme di evidenza pubblica;

che la ingiustificata e quindi arbitraria proroga della concessione per l'erogazione del gas alla Napoletana Gas è apoditticamente giustificata da scelte strategiche di economicità ed efficienza che il comune di Napoli

ha inteso attuare e timidamente avallata da una imbarazzante relazione tecnica di fattibilità commissionata dall'ente pubblico a due studiosi della scienza giuridica. In sintesi i punti dell'accordo:

a) proroga della concessione alla Napoletana Gas spa fino al 2035 alla luce di un inesistente obbligo a carico dell'ente pubblico previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 del 1992. Tale norma infatti è ispirata all'esigenza di tutelare il valore patrimoniale delle società a partecipazione statale, come Napoletana Gas, in previsione di una loro privatizzazione. Infatti la motivazione (giustificazione), data alla arbitrarietà (abuso), di un tale atto risiede in una forzatura interpretativa (estrema e priva di fondamento) dell'articolo 14 del decreto -legge n. 333 del 1992, la cui *ratio* è la tutela, evidentemente laddove fattibile e necessario, delle *ex* società a partecipazione statale; letteralmente il comma 1 recita: «Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari», mentre al comma 4, in ipotesi estrema, essendo il tenore della stessa quasi autarchico, si stabilisce: «le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1 sono prorogate per la stessa durata prevista ... le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle». Ora tre rilievi vanno mossi all'interpretazione fatta dal comune di Napoli circa l'applicabilità di tale norma, o meglio circa la proroga coattiva della convenzione. Il primo riguarda l'anacronisticità della norma in esame risalente a circa otto anni fa, quando il processo di privatizzazione delle imprese statale era solo in embrionale ipotesi normativa, quando non si era avviato il processo di semplificazione e maggiore trasparenza degli atti e dell'operato della pubblica amministrazione e quando i principi di libera concorrenza erano fermi nel trattato CEE, ma non erano sentiti in maniera pregnante nella normativa corrente degli Stati aderenti, e quando il paese viveva la lacerazione politica attraversando la stagione legislativa in uno stato di calamità. In secondo luogo le parti contraenti (e i consulenti di cui si dirà sotto) hanno omesso di analizzare la fattibilità del loro operato alla luce di norme specifiche del settore, anti-tetiche ed idiosincratiche con i principi di eccezionalità esposti nell'articolo 14 suddetto. Non si sono considerati i dettami ed in principi che originando dal regio decreto n. 1175 del 1931, articolo 265 e seguenti, transitano per i dogmi della legge n. 287 del 1990 (concorrenza e mercato), fino a stazionare alla più recente legge n. 481 del 1995 dettante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità». In terzo luogo si rileva l'ottimo stato di salute, economica, finanziaria, industriale eccetera dell'Italgas spa e della controllata Napoletana Gas, che senza dubbio gli avrebbero consentito di partecipare ad una gara pubblica indetta dal comune per l'attribuzione della concessione, senza temere la concorrenza di aziende europee o di bandiera che avrebbero potuto potenzial-

mente partecipare; anche i consulenti incaricati dal comune di Napoli, pur non palesando la forzatura interpretativa, e mantenendo un certo equilibrio di circostanza, non plaudono né tanto meno demonizzano tale forzatura, mitigandone gli effetti e prendendone semplicemente atto. Gli studiosi quindi rilevano nella propria relazione la «evidente problematicità relativa all'applicazione di norme certamente innovative», prendendo atto che «la proroga della concessione a favore della già concessionaria Napoletana Gas è giustificata da una interpretazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 333 del 1992...», e che «in applicazione del predetto articolo 14 il comune di Napoli e la Napoletana Gas modificano concordemente la durata del precedente rapporto concessorio...»; è palese quindi che i due contraenti abbiano modificato la durata della concessione secondo le regole privatistiche del libero accordo delle parti di un contratto, e non perché l'articolo 14 lo imponesse, ed è altrettanto più palese il raggirò dei principi di libera concorrenza e di evidenza pubblica, che avrebbero comportato la gara per l'aggiudicazione della concessione dell'erogazione del gas per il prossimo trentennio;

b) scelta del socio privato: dal protocollo d'intesa si evince che la scelta di Italgas quale socio del comune di Napoli nella costituenda *holding* mista a capitale pubblico di maggioranza «è apparsa giustificata da evidenti circostanze speciali ed eccezionali per la peculiarità di tale soggetto nell'essere azionista di maggioranza Napoletana Gas...»; un rilievo va mosso: concedendo arbitrariamente la proroga della concessione alla Napoletana Gas hanno di fatto creato quel minimo di presupposti che giustificassero la scelta del socio nella Italgas. Ma vi è di più: nella relazione i consulenti del comune di Napoli fanno da eco alle asserzioni esposte nel protocollo d'intesa, ed in un gioco di pacifica complicità rilevano: «la scelta dell'Italgas come socio prescelto a trattativa privata trova la sua ragione in relazione a quanto sopra detto circa la proroga del rapporto concessorio con Napoletana Gas, e sulla base di un'interpretazione coordinata dei precitati articoli 22 della legge n. 142 del 1990 e 17 della legge n. 127 del 1997, comma 51 e seguenti, con il decreto-legge 332 del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994;

che al socio così scelto si affida, in base all'articolo 7 del protocollo, il ruolo di carattere industriale, con la responsabilità della gestione garantita dallo statuto e in conformità del presente atto, sia della società mista (*holdig*) che delle società ARIN spa e Napoletana Gas; conferendo alla stessa la nomina dell'amministratore delegato nella società mista e nelle società di scopo. La gestione della società mista rimarrà affidata all'Italgas per tutta la durata assegnata dal precedente articolo 5 (2035) alla concessione del servizio gas in favore di Napoletana Gas. Tali studiosi concludono che esistono, quindi, tutti i presupposti giuridici per una definizione transattiva delle controversie in atti con la Napoletana Gas, nonché per le ulteriori attività sopra indicate concernenti sia la stessa Napoletana Gas, che l'Italgas nella costituenda *holding*;

che tutto ciò palesato si rileva che la Napoletana Gas nulla ha concesso per ottenere più di quanto non fosse nelle proprie ambizioni, ovvero

la proroga della concessione fino al 2035, senza l'aleatorio onere di partecipare a gare pubbliche per l'aggiudicazione, indette dall'ente pubblico, come del resto i principi europei di libera concorrenza e di evidenza pubblica impongono. A tutto ciò si aggiunge la gestione industriale (articolo 7 del protocollo) del costituendo polo per la gestione dell'erogazione idrica e del gas; in tale polo l'ente pubblico avrebbe il solo ruolo di indirizzo e controllo strategico. *Pro domo sua* il comune ha disatteso i principi di concorrenza più volte recepiti nell'ordinamento nazionale, dietro lo schermo di una normativa di salvataggio delle *ex* aziende partecipate statali, pur di sostanziare di forza giuridica un proprio abuso, costruendo una fallace e ridicola interpretazione pur di prorogare la concessione in oggetto;

che per quanto riguarda la normativa utilizzata a fondamento dell'operazione, come già anticipato, il comune per dare diritto di cittadinanza ad un atto elusivo, si avvale di norme che, distanti tra loro per natura e *ratio*, accodate tra loro come i vagoni di un treno danno una parvenza di linearità normativa ed argomentativa:

1) *ex* articolo 14 del decreto-legge n. 332 del 1992, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge n. 359 del 1992, scagionano il proprio operato, sostenendo che lo stesso è previsto dalla legge, prorogando la concessione dell'erogazione del servizio del gas in esclusiva alla Napoletana Gas fino al 2035;

2) creati i presupposti per la continuazione della suddetta società all'erogazione del servizio, argomentando che la stessa incarna l'interlocutore ideale per i progetti del comune volti ad un processo strategico di integrazione tra strutture operanti nel settore energetico e strutture operanti nel settore delle politiche acquedottistiche, gestendo quindi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Pertanto il comune *ex* articolo 22, comma 3, lettera *e*), costituisce società mista a prevalente capitale pubblico per la gestione integrata del servizio di erogazione dell'acqua e del gas, preventivamente trasformando *ex* articolo 17, commi 51 e seguenti della legge n. 127 del 1997, parte dell'azienda speciale ARIN (ramo d'azienda) in ARIN spa ed arbitrariamente scegliendosi il socio privato;

che per quanto riguarda la normativa deputata all'eshaustività procedurale, come esposto il decreto-legge n. 333 del 1992 ed in particolare l'articolo 14, cui il comune attinge per dare fondamento al proprio operato, è una norma volta a salvaguardare il valore patrimoniale delle società a partecipazione statale, pertanto estranea nella *ratio* alla materia del contendere, e che tratta *per incidens* la disciplina delle concessioni pubbliche, solo ed esclusivamente laddove necessario intervenire per preservare l'integrità delle aziende statali.

Il dato di cui principalmente è l'articolo 19 della convenzione del 1970, il quale dava diritto, all'ente pubblico di poter legittimamente esercitare il diritto di riscatto a far data dal 1° gennaio 1990. Una volta venuto meno il vincolo contrattuale, l'ente pubblico, se avesse voluto scegliere

(esistendone di fatto e di diritto i presupposti), per l'affidamento *ex novo* della concessione *ex* articolo 22, comma 3, lettera *b*), della legge n. 142 del 1990, avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione del bando di gara, dando a tutte le imprese interessate, nazionali e d'oltralpe, la possibilità di partecipare per l'aggiudicazione della gara, ivi compresa la società *ex gestore*; tale procedura è pacificamente prevista dal regio decreto n. 1175 del 1931, articoli 265 e seguenti, e della legge n. 481 del 1995, recanti espressamente norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Se viceversa l'ente pubblico avesse voluto provvedere a mezzo di società per azioni secondo i canoni dell'impresa privata, avrebbe potuto optare per due assetti societari, il primo a maggioranza pubblica, secondo il dettato dell'articolo 22, comma 3, lettera *e*), della legge n. 142 del 1990, il secondo a capitale pubblico minoritario, ovvero società a prevalente capitale privato, previste dall'articolo 12 della legge n. 498 del 1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996 (regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali). A tal punto una riflessione corre d'obbligo: mentre per le società miste a capitale pubblico minoritario è espressamente previsto che l'ente pubblico provveda alla scelta dei soci privati con «procedure di evidenza pubblica», che nella fattispecie, articolo 1, comma 4, ultimo paragrafo del decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996, individua nella «procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso» *ex* decreto legislativo n. 157 del 1995, nel caso delle società a capitale pubblico di maggioranza una simile previsione non è prevista in maniera palese, essendo insita nei principi e nelle leggi che li hanno recepiti (di cui si dirà nelle conclusioni), come hanno avuto modo di asserire dottrina e giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Pertanto anche la scelta del socio privato di minoranza deve seguire procedure di evidenza pubblica e, si ribadisce, ciò nel rispetto dei principi di trasparenza (legge n. 241 del 1990) e di libera concorrenza;

che alla luce di quanto fin qui detto il comune, con una manovra ad incastro, ha prima vincolato l'erogazione del gas alla NapoletanaGas e di seguito lo ha eletto ad unico e solo interlocutore per la realizzazione del progetto di gestione integrata dei servizi;

che con le due operazioni poste in essere il comune e la società Italgas spa hanno palesemente escluso e violato i principi di trasparenza e libera concorrenza. La proroga della concessione effettuata a mezzo della singolare interpretazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 333 del 1992 (norma posta a salvaguardia del patrimonio delle aziende a partecipazione statale) lascia intendere quale fatica abbiano fatto i due contraenti per trovare un sia pur esile appiglio normativo, deputato a dare sostanza ad un accordo contrario ai principi ed alla legge. Il tessuto normativo, pur nella stratificazione degli anni, non consente ad un ente di poter arbitrariamente concedere proroga per concessione a trattativa privata (che vista la durata trentennale equivale a concessione concessa *ex novo*), non giustificata da particolari, urgenti e specifiche esigenze. Le norme in tali

ipotesi prevedono procedure di evidenza pubblica (regio decreto n. 1175 del 1931, articolo 265-267, nonché legge n. 481 del 1995, la cui lettera dell'articolo 1 prevede: «le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità...»), e nell'istituire le Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, all'articolo 2, comma 12, lettera c), prevede che la stessa, controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto della concorrenza e della trasparenza. Ma vi è di più: ai commi 33 e 34 dello stesso articolo prevede che le stesse segnalino all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge n. 287 del 1990;

che la necessaria propedeuticità della proroga, fino al punto di inventare nessi normativi, e l'utilizzo esasperato della stessa quale elemento giustificativo della scelta arbitraria del socio nella *holding ex* legge n. 142 del 1990, articolo 22, comma 3, lettera e), rendono palese in tutta la sua gravità l'abuso perpetuato dal comune nel non assoggettare alle procedure di evidenza pubblica la scelta del socio privato. Un obbligo, si ribadisce, previsto dalle norme, (regio decreto n. 383 del 1934, legge n. 241 del 1990, legge n. 498 del 1992, articolo 12, legge n. 127 del 1997, articolo 17, comma 59, e articolo 56, decreto legislativo n. 422 del 1997, articolo 18, comma 2, legge 109 del 1994, articolo 2), ma fortemente voluto dalla consolidata giurisprudenza, la cui deroga sarebbe possibile, secondo le sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 754 del 29 settembre 1999, solo in base alla motivata dimostrazione delle esigenze che la impongano, ma ne esulano i casi in cui si tratta di provvedere ad esigenze non emerse in modo imprevedibile e si deliberi di farlo mediante soluzioni che importano lo stabilirsi di rapporti di lingua durata: in definitiva la giurisprudenza legittima una scelta arbitraria del socio derogando alle regole di evidenza pubblica solo per cause di forza maggiore.

A tal punto la cartina di tornasole che rende cristallina la malizia operativa dei contraenti (e la connivenza dei consulenti tecnici incaricati dall'ente pubblico) è data dal fatto che la sentenza citata delle sezioni unite della Suprema Corte (n. 754 del 29 ottobre 1999), la cui posizione è ferma nello stabilire «il fatto che, assumendo la qualità di socio, l'imprenditore privato è posto nelle condizioni di investire le proprie risorse finanziarie e le proprie capacità organizzative nel settore produttivo della gestione del servizio pubblico, eventualmente conferendo alla società preesistente sue strutture aziendali, costituisce ragione sufficiente per richiedere che l'accesso a tale posizione contrattuale sia mediata dall'applicazione delle procedure dell'evidenza pubblica», dà ragione, ironia della sorte, ed in altro contesto giudiziario, proprio alla società Italgas spa.

Infatti la Società Italiana per il Gas Italgas spa impugnava, con ricorso al TAR della Liguria, la delibera consiliare n. 48, approvata il 16 maggio 1996, con la quale il comune di Ventimiglia stabiliva di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, AIGA spa. Con tale

deliberazione il comune indicava nella AMGA spa il soggetto con cui la nuova società sarebbe stata costituita. Ebbene tra i motivi di doglianza proposti dalla ricorrente Italgas spa, rimasta esclusa dall'operazione, la stessa sosteneva che, «relativamente all'individuazione del socio privato, l'atto era illegittimo, per violazione di legge, oltre che per eccesso di potere, in riferimento ai principi generali sull'attività contrattuale degli enti locali, ed in particolare all'articolo 87 del regio decreto n. 383 del 1934». Tale ricorso veniva accolto dal TAR della Liguria con sentenza n. 132 dell'8 maggio 1997, ed ancora il Consiglio di Stato, con decisione n. 192 del 19 febbraio 1998, annullava l'atto esclusivamente per i motivi inerenti alla scelta arbitraria del socio privato. Infine le sezioni unite, della Cassazione, con ampia e motivata sentenza (come sopra esposto), ribadivano l'orientamento consolidato e sentenziavano la necessità di esperire procedure di evidenza pubblica per la scelta del socio privato di minoranza;

che è singolare che nel comune di Napoli la società Italgas, a tal punto con la complicità dello stesso ente, ha perpetuato quell'abuso, avverso cui la stessa, essendone vittima, si era opposta, ovvero che un atto pubblico arbitrario violasse i principi di libero confronto nel mercato, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle procedure illegittime poste in essere dalla giunta comunale di Napoli.

(4-21049)

FASSONE. – Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. – Considerato che:

nell'anno 2001 dovrà essere nuovamente affrontato il problema delle pensioni;

il sistema previdenziale incontra, e ancor più pare destinato ad incontrare, gravi difficoltà a trovare un equilibrio. Al raggiungimento di tale equilibrio si oppongono non solo i noti problemi di natura demografica, ma anche le forti diseguaglianze interne al sistema, e cioè l'estrema disparità tra le pensioni minime e le cosiddette «pensioni d'oro»;

a sostegno delle prime è in corso di attuazione un modico aumento, a temperamento delle seconde è stato prospettato un «contributo di solidarietà» del 2 per cento della parte eccedente i 142 milioni annuali. Questo secondo tipo di intervento è apparso irrisorio a fronte dei livelli faraonici di talune pensioni, note all'opinione pubblica sconcertata. Non si ignorano le resistenze ad intervenire con maggiore credibilità. Resta il fatto che accanto al «minimo vitale» si staglia un «massimo mortale», che mette in crisi sia la sopravvivenza dei meno fortunati, sia il senso di equità di coloro che ancora ad esso sono attenti;

a fronte di queste manifestazioni di impotenza ad attuare una reale solidarietà si sono levate, e si stanno diffondendo, voci che, quale protesta simbolica, e quale contributo all'asserita incapacità finanziaria dello Stato a fare di più, offrono una quota della loro pensione, cioè un 1 o 2 per cento non di un'eccedenza che non hanno, ma della pensione stessa (la proposta si può leggere in vari numeri del mensile «Il foglio», nn. 240,

244 e 252, e ancora di recente sul mensile «Rocca» del settembre 2000). Queste persone, pur non ponendola come condizione espressa, si augurano che il loro gesto spinga verso una meno indecente riduzione degli eccessi e degli sprechi connessi alle pensioni di importo molto elevato;

a questa offerta, formalmente manifestata, è stato però opposto che «non esiste alcun modello organizzativo» adatto a recepire l'iniziativa (lettera del presidente Prodi in data 4 ottobre 1998, riportata sul n. 252, citato: in essa il Presidente si impegnava ad attivarsi in merito). Lo Stato, dunque, è esattore tenace se un cittadino deve anche poche migliaia di lire, ma è impreparato a ricevere un'analogo modesta somma se un cittadino gliela vuole donare;

lo scrivente ritiene che avrebbe un grande significato apprestare un «modello organizzativo» atto a dare accoglimento alla predetta iniziativa e farla conoscere. Un gesto morale può essere più contagioso di cattivo esempio e ridestare nei cittadini e nelle forze politiche risorse morali nascoste. Esso faciliterebbe inoltre, smussando resistenze, l'azione peregrinatrice di un governo riformatore nella controversia materia delle pensioni,

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per rendere praticabile l'iniziativa descritta in premessa.

(4-21050)

MORO. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che nel corso del consiglio comunale di Enemonzo (Udine) del 29 settembre 2000 il sindaco ha di fatto espulso dall'aula con l'intervento della forza pubblica un consigliere di minoranza per aver quest'ultimo richiesto la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni;

che simile comportamento ha di fatto impedito ad un rappresentante del popolo di potersi esprimere liberamente contravvenendo ai fondamentali principi di democrazia per la libertà di espressione e della funzione propria del mandato popolare;

che l'atteggiamento della minoranza in seno al consiglio comunale di Enemonzo fa seguito ad episodi già verificati in passato soprattutto in relazione al fatto che nei verbali non vengono riportati, sia pur sommariamente, gli interventi dei consiglieri in forme tali da far emergere il contenuto delle dichiarazioni;

che l'allontanamento dall'aula consiliare costituisce provvedimento di eccezionalità in relazione al regolare svolgimento delle sedute e non, come appare nel caso che si espone, per impedire la libera espressione delle opposizioni,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di garantire, nell'ambito dei consigli comunali di Enemonzo, condizioni democratiche e rispettose dei diritti di tutti i componenti e segnatamente di quelli che rappresentano le minoranze;

se nel caso esposto non si ritenga opportuno assumere una forte e tempestiva azione di verifica della legittimità del comportamento del sindaco;

se le deliberazioni della seduta consiliare del 29 settembre 2000 risultino essere regolari.

(4-21051)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che ogni anno molti autisti di autopullmann GT in possesso di patente di guida di categoria D ed E, in base al vigente codice della strada e malgrado dalle visite mediche risultino in stato di salute ottimale, non possono più condurre i loro automezzi avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

che, attualmente, in molti Stati della CEE si rinnovano le patenti D ed E anche dopo i sessantacinque anni previo esito favorevole delle visite mediche psicofisiche annuali;

che questa differente applicazione alle leggi tra Stati facenti parte della Comunità europea provocherebbe una sorta di disparità tra cittadini-lavoratori comunitari penalizzando, nella fattispecie, quelli italiani,

l'interrogante chiede di sapere se non si reputi urgente e doveroso, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella degli altri Stati della Comunità europea ovvero evitare eventuali disparità di trattamento tra lavoratori comunitari, modificare il codice della strada così da prevedere, previa autorizzazione medica annuale o semestrale, proroghe particolari alla validità delle patenti di categoria D ed E per i conducenti di autopullmann GT di età superiore ai sessantacinque anni.

(4-21052)

VALENTINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che il signor Antonello Casile ha partecipato al concorso bandito l'8 novembre 1996 per l'arruolamento di 780 allievi agenti della polizia di Stato superando i *quiz* attitudinali con 8,06 punti;

che a seguito delle prove sostenute nei giorni 9, 10, 11 e 12 dicembre 1998 non è stato dichiarato idoneo al servizio di polizia per «livello evolutivo, controllo emotivo e adattabilità»;

che avverso tale determinazione il Casile ricorreva al TAR di Reggio Calabria ottenendone la «sospensiva» e l'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali;

che, quindi, accedeva al corso di formazione svoltosi presso la scuola di polizia di Nettuno dal 23 giugno 1999 al 22 dicembre 1999, superandolo, peraltro, con giudizio finale di idoneità ed il punteggio di 89/100;

che al termine di tale corso il Casile rimaneva in attesa della sentenza definitiva del TAR che, contrariamente ad ogni logica aspettativa, in data 19 ottobre 2000 rigettava il ricorso,

l'interrogante chiede di conoscere:

come sia possibile una tale diversità di valutazioni delle attitudini del Casile che, durante la fase di preselezione concorsuale, veniva ritenuto inidoneo sulla base di ineffabili motivazioni mentre dopo la partecipazione al corso di formazione, della durata di sei mesi, veniva dichiarato idoneo al servizio di polizia con un punteggio lusinghiero;

se ciò non sia imputabile all'adozione di un metodo valutativo errato;

se non si ritenga quantomeno singolare che il TAR di Reggio Calabria – dopo aver accolto la domanda di sospensione e disposto l'ammissione con riserva alle successive fasi del concorso – abbia rigettato il ricorso di Casile benché nelle more della decisione fosse intervenuta la declaratoria di idoneità al servizio di Polizia all'esito di una verifica durata ben sei mesi.

(4-21053)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso che:

la giunta della regione Sicilia ha approvato il disegno di legge sul riordino delle coste che prevede l'applicabilità in Sicilia del provvedimento di condono varato nel 1994 dal Governo Berlusconi;

l'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della Sicilia e successivamente del Governo potrebbe portare ad un'ampia sanatoria dell'abusivismo edilizio lungo i litorali dell'isola, legalizzando circa 170.000 costruzioni abusive;

la Sicilia è una regione ad alta densità di abusivismo e dopo il condono del 1994 sono state costruite oltre 50.000 case abusive per un valore di 7.000 miliardi di lire;

considerato che c'è un evidente rischio che la notizia di un possibile condono faccia aumentare enormemente il numero delle costruzioni abusive lungo le coste siciliane incoraggiando l'illegalità,

si chiede di sapere se non si ravvisi un'evidente incostituzionalità in questa sanatoria prevista dal disegno di legge approvato dalla regione Sicilia e quali iniziative urgenti si intenda adottare per evitare uno scempio ambientale ed urbanistico.

(4-21054)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che:

la nave cisterna italiana Yevoli Sun, appartenente alla compagnia Marnavi di Napoli, è naufragata a 19 chilometri a nord dell'isola anglo-normanna di Aurigny in Francia;

la nave italiana, finita in balia di una burrasca, trasportava prodotti chimici a forte tossicità;

dopo l'affondamento della Yevoli Sun torna il timore di un nuovo disastro ecologico dopo quello provocato dal naufragio della petroliera Erika del 12 dicembre dello scorso anno;

considerato che il 90 per cento degli incidenti e disastri ecologici in mare è provocato da vecchie carrette, sfruttate da armatori spregiudicati e inspiegabilmente autorizzate alla navigazione dagli organi di controllo, con grave pericolo per la sicurezza ambientale e del personale di bordo,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per un controllo di tutte le petroliere in navigazione nel Mediterraneo ed una riforma urgente del RINA, il Registro navale italiano.

(4-21055)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

vi sono state numerose proteste dei lavoratori di un ristorante della McDonald's a Roma sul grande raccordo anulare, che lamentano condizioni di lavoro disumane, al limite dello «schiavismo»;

lo scorso 3 ottobre anche a Firenze dipendenti della McDonald's hanno scioperato contro i metodi di gestione del personale della multinazionale americana;

considerato che sono ormai numerosi i casi di dipendenti della McDonald's in Italia che sono sottoposti a orari e condizioni di lavoro insostenibili,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti si intenda adottare per garantire condizioni di lavoro più umane, il rispetto delle normative vigenti, dei contratti e soprattutto dei diritti della persona;

se non si ritenga opportuno, così come avvenuto nel caso di Firenze, inviare gli ispettori del Ministero del lavoro per effettuare un'indagine conoscitiva delle reali condizioni di lavoro dei dipendenti della grande multinazionale americana e adottare i necessari provvedimenti.

(4-21056)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

con il decreto legislativo n. 229 del 1999 si è posto mano alla modifica del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevedendo, agli articoli 16-bis e seguenti, la disciplina della formazione continua degli operatori del Servizio sanitario nazionale;

all'articolo 16-ter del citato decreto si disciplinano poteri e attribuzioni della Commissione nazionale per la formazione permanente;

il Ministro della sanità ha provveduto alla nomina della Commissione;

evidenziato che:

la Commissione ha dato il via alla fase sperimentale per la formazione permanente;

pare essere intendimento della Commissione l'individuazione di 530 *referee* locali per la valutazione delle proposte e delle iniziative di formazione;

la nomina dei *referee* pare essere imminente,

l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponda al vero quanto affermato dal presidente del FNOM-CeO, dottor Pagni, nella nota datata 24 ottobre 2000, protocollo 1494-14915, inviata a tutti i presidenti degli ordini provinciali, che il Ministero della sanità «ha dichiarato di avere da tempo un suo elenco di *referee* composto da universitari e primari ospedalieri»;

quali siano i criteri di elaborazione di detto elenco, da chi sia stato redatto, a quale titolo;

se corrisponda al vero che, ai sensi dell'articolo 16-*ter* decreto legislativo n. 502 del 1992, tutte le responsabilità e i poteri in ordine alla formazione continua siano stati assegnati alla Commissione nazionale per la formazione, organismo autonomo e distinto dal Ministero della sanità;

quali siano i criteri elaborati dalla Commissione per l'individuazione dei *referee*;

quali siano i compiti, i poteri, le attribuzioni e lo status dei *referee*; se è intendimento del Governo gestire direttamente la formazione continua dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale;

quale sia la valutazione del Governo in ordine alla sfiducia al presidente Pagni da parte del consiglio degli ordini dei medici.

(4-21057)

CAMBER. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che come già segnalato con precedenti interrogazioni rimaste senza risposta l'Alitalia continua a penalizzare, con le proprie scelte operative, l'unico scalo aereo del Friuli-Venezia Giulia, cioè l'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

che la compagnia di bandiera infatti sembra non voler considerare, nei propri piani di sviluppo, l'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari: a riprova di tale disinteresse si citano la sospensione del collegamento con Napoli e la riduzione a tre voli settimanali sulla tratta Ronchi-Genova, che si aggiungono alle passate eliminazioni di diversi collegamenti, nazionali ed internazionali;

che «ciliegina sulla torta» è quanto accaduto negli ultimi giorni: lunedì 30 ottobre 2000, infatti, sono stati cancellati i voli in partenza e in arrivo per Genova, mentre martedì 31 sono stati cancellati il volo AZ 1346 con destinazione Milano-Malpensa delle 11,50, il volo AZ 1337 in arrivo dallo scalo milanese alle 14,40 e il volo AZ 1370 delle 22,30 in arrivo da Genova. Motivo ufficiale delle cancellazioni l'indisponibilità degli aeromobili della Minerva Airlines, compagnia che svolge i collegamenti per conto della compagnia di bandiera;

che tale situazione, inutile dirlo, ha causato enormi disagi a centinaia di passeggeri e gravi danni correlati;

che tali scelte di disimpegno operativo sembrano ricalcare quelle, altrettanto penalizzanti, attuate dalle Ferrovie spa che hanno trasferito o stanno trasferendo tutti i propri centri direzionali dal Friuli-Venezia Giulia

al Veneto e che continuano a penalizzare anche il trasporto su rotaia con la riduzione della frequenza dei collegamenti passeggeri e merci con il resto del paese, che adottano tariffe non competitive per il trasporto merci favorendo così le ferrovie tedesche, austriache e slovene, eccetera;

che l'ipotesi più accreditata fra gli «addetti ai lavori» è che l'Alitalia, stretta fra la cronica carenza di aeromobili e le abituali «cause tecniche», abbia deciso di utilizzare i velivoli disponibili su altre tratte evidentemente dalla stessa considerate «più interessanti, in spregio, quindi, dell'utenza e delle potenzialità di sviluppo dello scalo del Friuli-Venezia Giulia;

che un tale atteggiamento da parte della compagnia di bandiera avvalorava ancor di più la gravissima tesi di un progressivo abbandono dell'unico scalo aeroportuale del Friuli-Venezia Giulia,

si chiede di sapere:

se la palese politica di smobilitazione attuata dall'Alitalia nei confronti dell'unico scalo aeroportuale del Friuli-Venezia Giulia sia condivisa dal Governo, alla luce delle ripetute dichiarazioni d'intenti espresse da esponenti governativi volte a favorire lo sviluppo della regione collocata al limite orientale d'Italia, posto che infrastrutture ed efficienza di collegamenti sono una fondamentale, se non la principale, chiave di crescita economica;

quali iniziative si intenda quindi adottare per far seguire alle belle parole fatti concreti, ripristinando tutti i collegamenti aerei e ferroviari di vitale importanza per lo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia, realtà territoriale che non deve essere più considerata un'appendice del paese ma unico e per questo importantissimo ganglio di penetrazione dell'economia nazionale verso i mercati dell'Est;

se gli «abbandoni» attuati dall'Alitalia e dalle Ferrovie dello Stato spa, la scelta di lasciare nel limbo l'attuazione del «Corridoio 5», la sottoutilizzazione del porto di Trieste a favore di altri scali nazionali, la cronica carenza di personale della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza alle frontiere, autentico colabrodo per quanto riguarda il transito di clandestini, se queste ed altre penalizzazioni, come ad esempio la mancata nomina da due anni a questa parte del Presidente del FRIE, con grave danno per le imprese della regione, facciano parte di un disegno politico ben preciso, e cioè creare il malcontento nella popolazione di una regione guidata dal Polo, dimenticando, il Governo nazionale, che anche nel Friuli - Venezia Giulia vi sono cittadini favorevoli al Polo e cittadini favorevoli all'Ulivo, e che pertanto tutti indistintamente subiscono le penalizzazioni causate dalla dissennata «guerra politica» attuata sulla pelle dei cittadini.

(4-21058)

SEMENZATO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nel 2001 è previsto il passaggio di consegne alla Regione dell'Umbria per quanto riguarda la gestione della Ferrovia Centrale Umbra (FCU);

che dopo la firma di alcuni accordi, che prevedono tra l'altro la velocizzazione della linea e l'eliminazione di alcuni passaggi a livello, con un finanziamento e un investimento di oltre 200 miliardi, a tutt'oggi non ci sono stati passi evidenti di concretizzazione degli interventi necessari da parte dell'Amministrazione dell'Azienda e del trasposto locale delle Ferrovie dello Stato;

che la legge N. 211 del 1992 stanziava dei fondi per i servizi delle aree metropolitane di Perugia e di Terni per facilitare l'ingresso della FCU nelle stesse;

che è necessario potenziare i centri urbani come Umbertide, Città di Castello, Todi, Marsciano, bisognosi di un moderno collegamento ferroviario con Perugia e Terni in una più ampia dimensione regionale;

che la stazione di Città di Castello è la più grande della tratta della Ferrovia Centrale Umbra Perugia-San Sepolcro e notizie di una sua possibile chiusura hanno sollevato proteste nelle popolazioni interessate;

che l'automazione della linea della Ferrovia Centrale Umbra rientra in un piano triennale delle Ferrovie;

che la Ferrovia Centrale Umbra ha ricevuto un finanziamento di 200 miliardi;

considerato:

che soltanto con un potenziamento della FCU è possibile produrre un modello integrato di trasporto su scala regionale capace di soddisfare le crescenti esigenze di mobilità sul territorio umbro;

che soltanto un potenziamento della FCU può rendere realmente competitivo il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma e contribuire in questo modo a decongestionare il traffico su molte strade dell'Umbria, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno dare ampie garanzie che la stazione di Città di Castello, servizio fondamentale di tutta la zona dell'Alta Valle del Tevere, verrà potenziata nell'ambito del piano triennale di riorganizzazione del servizio;

se non si ritenga opportuno che i fondi previsti con la legge n. 211 del 1992 per i servizi delle aree metropolitane vengano resi immediatamente disponibili per le opere previste.

(4-21059)

PEDRIZZI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che le leggi finanziarie n. 449 del 1997, per l'anno 1998, e n. 448 del 1998, per l'anno 1999, all'articolo 4 hanno istituito crediti d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'incremento dell'occupazione;

che l'obiettivo delle due suddette leggi è quello di combattere la disoccupazione nelle aree depresse, o meglio di sostenere gli sforzi in termini di occupazione che le piccole e medie imprese compiono in zone oggettivamente in condizioni di crisi;

che la circolare ministeriale n. 161 del 25 agosto 2000 al punto 3, «ambito territoriale», interpreta, in maniera non corretta, lo spirito e la vo-

lontà delle leggi finanziarie sopra citate in quanto prevede criteri di intervento molto restrittivi rispetto al tasso di disoccupazione;

che, in particolare, il criterio per l'accesso ai benefici da parte delle imprese di ciascuna provincia italiana si basa sul parametro dato dal tasso di disoccupazione «allargato», e non su quello del tasso di disoccupazione «esplicito», più preciso, in realtà, nel fotografare la situazione socio-economica di un territorio;

che il suddetto criterio, per esempio, penalizza fortemente l'economia della provincia di Latina che, malgrado l'esistenza di un rapporto, tra iscritti alle liste di collocamento e popolazione attiva, del 23,1 per cento, di fatto viene esclusa dalla possibilità di usufruire dei suddetti benefici,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno e doveroso rettificare la circolare in questione sostituendo il parametro riferito al tasso di disoccupazione «allargato» con quello del tasso di disoccupazione «esplicito», permettendo così anche ad altre aree del Paese, come appunto la provincia di Latina, di far godere alle piccole e medie imprese operanti nel territorio i benefici derivanti dai crediti d'imposta.

(4-21060)

SERENA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – (Già 2-00804)

(4-21061)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04094, dei senatori Pace ed altri, sulla situazione dell'Accademia di belle arti di Roma;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-04053, dei senatori Caponi ed altri, sulla gara di acquisto delle centrali dell'Enel.

Risoluzioni in Commissioni bicamerali, apposizione di nuove firme

I senatori Bonfietti e Maggiore hanno aggiunto la propria firma alla risoluzione 7-00029, dei senatori Montagnino ed altri, presentata per essere discussa alla Commissione bicamerale per l'infanzia.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 937^a seduta pubblica, del 24 ottobre 2000, a pagina 113, nel testo dell'interrogazione 4-20892 del senatore Wilde, alle righe quinta e sesta, in luogo di «20 ottobre» deve leggersi «19 ottobre» e dopo le parole «hanno proceduto» vanno inserite le parole «solo il giorno 20 ottobre».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 939^a seduta, del 25 ottobre 2000, a pagina 126, alla riga diciottesima, nel testo dell'interrogazione 4-20925, del senatore Wilde, in luogo di «1998», deve leggersi «1988».

